



SENATO ACCADEMICO	27 aprile 2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27 aprile 2016
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 759/2016 Prot n. 40389 - 6 maggio 2016
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Personale Docente</u>
ENTRATA IN VIGORE	10 maggio 2016

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, DELLA LEGGE 4
NOVEMBRE 2005, N. 230**

Sommario

Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	2
Articolo 2 - Convenzioni.....	2
Articolo 3 - Procedure per la stipula delle convenzioni.....	3
Articolo 4 - Destinatari degli incarichi per la copertura di posizioni di professore straordinario a tempo determinato.....	3
Articolo 5 - Modalità di attribuzione dell'incarico di professore straordinario.....	4
Articolo 6 - Conferimento diretto.....	4
Articolo 7 - Procedura di selezione.....	5
Articolo 8 - Commissione giudicatrice.....	6
Articolo 9 - Valutazione dei candidati.....	6
Articolo 10 - Chiamata del candidato selezionato.....	6
Articolo 11 - Conferimento dell'incarico.....	6
Articolo 12 - Trattamento giuridico ed economico.....	7
Articolo 13 - Incompatibilità.....	7

Articolo 14 - Valutazione finale.....	8
Articolo 15 - Decadenza e risoluzione del rapporto contrattuale	8
Articolo 16 - Disposizioni finali.....	9

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di attivazione di posti di professore straordinario finanziati da enti esterni, da coprire mediante conferimento di incarichi a tempo determinato, e di stipula delle convenzioni con i relativi enti finanziatori, nel quadro di quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Articolo 2 - Convenzioni

1. L'Università può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, volte a realizzare specifici programmi di ricerca e che prevedano anche l'attivazione, con oneri finanziari interamente a carico degli enti convenzionati, di posti di professore straordinario per un periodo massimo di 3 (tre) anni rinnovabili sulla base di una nuova convenzione per un ulteriore periodo da 1 (uno) a 3 (tre) anni, per un massimo di sei anni complessivi.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente devono esplicitare:
 - a) il programma di ricerca oggetto della collaborazione;
 - b) l'impegno dell'ente convenzionato a finanziare l'attivazione del posto di professore straordinario a tempo determinato;
 - c) il regime di impegno, a tempo pieno o a tempo definito, della posizione finanziata;
 - d) la durata dell'accordo;
 - e) le risorse finanziarie messe a disposizione dall'ente convenzionato per l'attivazione del posto indicato alla lettera b), nonché per eventuali integrazioni economiche riconosciute ai soggetti che partecipano al programma di ricerca da svolgere in convenzione;
 - f) le modalità di erogazione delle risorse e le eventuali garanzie fideiussorie.
3. I soggetti, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato, possono corrispondere l'ammontare pari al costo relativo in un'unica soluzione o in quote da versare in modalità concordate tra le parti.

Articolo 3 - Procedure per la stipula delle convenzioni

1. La proposta relativa alla stipula delle convenzioni disciplinate dal presente regolamento e all'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato è avanzata dal Dipartimento interessato con delibera del proprio Consiglio, nella composizione ristretta ai professori e ai ricercatori, acquisita la manifestazione di interesse della controparte pubblica o privata a finanziare la posizione di professore straordinario a tempo determinato.
2. La delibera del Consiglio del Dipartimento proponente evidenzia:
 - a) l'ente con il quale stabilire il rapporto convenzionale;
 - b) il titolo del programma di ricerca oggetto della collaborazione;
 - c) il settore o i settori scientifico-disciplinari congruenti con il tema principale del programma di ricerca e il settore concorsuale per il quale attivare la posizione di professore straordinario a tempo determinato;
 - d) l'interesse del Dipartimento, sulla base delle proprie esigenze scientifiche e didattiche all'attivazione della posizione di cui alla precedente lettera c).
3. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera deve fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'azienda sanitaria pubblica o privata interessata a inserire in convenzione il candidato che verrà selezionato.
4. La delibera del Consiglio del Dipartimento, corredata del progetto di ricerca e della bozza di convenzione, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione, che approva acquisito il parere del Senato Accademico.
5. Nell'ipotesi di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della delibera, la convenzione è stipulata dal Rettore.

Articolo 4 - Destinatari degli incarichi per la copertura di posizioni di professore straordinario a tempo determinato

1. I posti di professore straordinario a tempo determinato possono essere coperti tramite appositi incarichi conferiti a:
 - a) soggetti che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210 del 1998, l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la fascia dei professori ordinari in un settore concorsuale congruente con il tema principale del programma di ricerca, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di durata dell'abilitazione stessa;

- b) soggetti che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione con l'ente medesimo. In questo caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca;
 - svolgimento di documentata e continuativa attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma;
 - rilevanza della produzione scientifica con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare di cui si chiede il posto ed eventuale attività didattica svolta in Italia o all'estero;
 - organizzazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali e possesso di documentata attività in campo clinico e assistenziale per i settori scientifico-disciplinari che la prevedono.
2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può protrarsi oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari.

Articolo 5 - Modalità di attribuzione dell'incarico di professore straordinario

1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento possono essere attivati con le seguenti modalità:
- a) conferimento diretto;
 - b) procedura di selezione.

Articolo 6 - Conferimento diretto

1. Nella formulazione della proposta di convenzione fra ente finanziatore e Ateneo, finalizzata alla realizzazione dello specifico programma di ricerca, viene indicato il nominativo del soggetto, in possesso dei requisiti indicati all'art. 4, comma 1, candidato a ricoprire il posto di professore straordinario a tempo determinato, fornendo gli elementi utili (curriculum vitae, titoli ed eventuali altri documenti) a verificare l'attitudine del candidato a svolgere il suddetto programma di ricerca, il settore scientifico disciplinare e il Dipartimento di afferenza.
2. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento indicato per l'afferenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta in seduta ristretta ai professori di prima fascia, individuando gli specifici compiti, anche didattici, che il professore straordinario è chiamato a

svolgere. Viene demandata alla convenzione con l'ente finanziatore la scelta fra il regime di impegno a tempo pieno o definito ed il relativo trattamento economico e previdenziale.

3. Il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato, acquisito il parere del Senato Accademico.

Articolo 7 - Procedura di selezione

1. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto candidato a ricoprire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato si provvede a indire una procedura pubblica di selezione per il settore concorsuale e il settore o i settori scientifico-disciplinari individuati dal Dipartimento interessato, con bando emanato con Decreto Rettorale.
2. Il bando di selezione è pubblicato sul sito web di Ateneo. L'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine di 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, per la presentazione delle domande.
3. Nel bando sono specificati i seguenti elementi:
 - a) il Dipartimento presso cui si svolgerà il programma di ricerca oggetto della convenzione;
 - b) il programma di ricerca;
 - c) il settore concorsuale con l'indicazione del o dei settori scientifico-disciplinari congruenti con il programma di ricerca, che definiscono il profilo della posizione;
 - d) gli specifici compiti, anche didattici, che il professore straordinario è chiamato a svolgere;
 - e) i requisiti soggettivi e i titoli di ammissione alla procedura di selezione;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione;
 - g) le eventuali competenze linguistiche che i candidati devono possedere;
 - h) le attività cliniche che sarà chiamato a svolgere e la struttura ospedaliera dove l'attività verrà svolta nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata. Viene demandata alla convenzione con l'ente finanziatore la scelta fra il regime di impegno a tempo pieno o definito ed il relativo trattamento economico e previdenziale.
4. Il bando deve altresì riportare il termine e le modalità di presentazione, eventualmente anche per via telematica, delle domande di candidatura, corredate dai titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco. Il termine per la presentazione delle domande di candidatura

non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

5. Il bando è emanato solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento della convenzione con l'ente finanziatore della posizione.

Articolo 8 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione e selezione dei candidati, nominata con Decreto del Rettore, è composta secondo quanto previsto dall'art. 6 del vigente regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Articolo 9 - Valutazione dei candidati

1. La Commissione individua il soggetto a cui dovrà essere conferito l'incarico, a seguito di valutazione comparativa dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 (due) mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con apposito decreto e sono pubblicati nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 10 - Chiamata del candidato selezionato

1. Entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione giudicatrice. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta in seduta ristretta ai professori di prima fascia.

Articolo 11 - Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato è conferito con contratto di lavoro subordinato di diritto privato.

2. Il contratto di diritto privato a tempo determinato, che si instaura con il professore straordinario, è sottoscritto dal Rettore e contiene, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - b) il trattamento economico complessivo;
 - c) il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - d) il Dipartimento di afferenza;
 - e) il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - f) il regime di impegno a tempo pieno o definito.
3. Gli incarichi hanno una durata massima di 3 (tre) anni rinnovabili previa nuova convenzione fino a un massimo di 6 (sei) anni in totale.
4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Articolo 12 - Trattamento giuridico ed economico

1. Al soggetto titolare dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato è riconosciuto, per tutto il periodo di durata del rapporto, lo stato giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico non inferiore a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con l'ente proponente.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 240/2010, il titolare dell'incarico è tenuto a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 (trecentocinquanta) ore, se in regime di tempo pieno, e non meno di 250 (duecentocinquanta) ore, se in regime di tempo definito.
3. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa è espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'ente convenzionato e l'Università.

Articolo 13 - Incompatibilità

1. Ai professori straordinari a tempo determinato si applicano le incompatibilità previste dalle norme vigenti per i professori ordinari di ruolo.
2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può essere conferito a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero

con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. I titolari dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato sono esclusi dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche accademiche previste dallo Statuto dell'Ateneo, nonché dall'elettorato attivo per l'accesso alla carica di Rettore, e, qualora siano sprovvisti dell'abilitazione scientifica nazionale, non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni per le procedure di chiamata di professore e di ricercatore a tempo determinato, né farne parte.
4. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal Regolamento di Ateneo.

Articolo 14 - Valutazione finale

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo sulla base di una nuova convenzione, il Dipartimento presso il quale il professore straordinario a tempo determinato ha svolto l'incarico provvede a valutare le attività di ricerca e didattiche svolte dallo stesso. L'esito della valutazione è trasmesso all'ente finanziatore e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Decadenza e risoluzione del rapporto contrattuale

1. Decadono dall'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'amministrazione non prendano servizio, salvi giustificati e documentati motivi.
2. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dalla scadenza dello stesso;
 - b) dal recesso del titolare dell'incarico;
 - c) da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;
 - d) da grave inadempienza del titolare dell'incarico nello svolgimento delle attività che gli sono attribuite;
 - e) da sopraggiunta incompatibilità.
3. Il professore straordinario a tempo determinato che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Dipartimento di appartenenza con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso, l'amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
4. La risoluzione anticipata del contratto non pregiudica la riassegnazione dello stesso ad altra persona per il tempo rimanente.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale dell'Ateneo.